



## COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO

(Provincia del Sud Sardegna) Rep. n° \_\_\_\_/2022

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE:

**SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**– FORNITURA ATTREZZATURE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.**

**CIG: 9217174C98**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in

Isili nella sede della Comunità Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo", col

sottoscritto Dr. Sogos Giorgio, Segretario dell'Ente, che partecipa da remoto in

video conferenza, abilitato a ricevere e rogare contratti in forma pubblico-

amministrativa, nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c),

del TUEL, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, senza l'assistenza dei testimoni,

per averne le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono

comparsi, personalmente, previa identificazione attraverso la verifica dei

documenti:

1) – Dott.ssa Elisabetta Lorenza Tuveri, nata a Sassari il 17.09.1957, che

interviene nel presente atto giusto provvedimento del Presidente n° 1 del

04.01.2022, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse della Comunità

Montana "Sarcidano Barbagia di Seulo" C.F. n° 90000040916, ai sensi dell'art.

107, 3° comma, lett. c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2) – Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il

\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_, C.F.

\_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale della Ditta \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, con Partita IVA \_\_\_\_\_.

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto.

**PREMESSO CHE**

-con la Determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Territorio (S.S.E.T.) n° \_\_\_\_del \_\_\_\_\_ veniva indetta la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016, così come derogato dalla L. 120/2020 per l’affidamento in appalto delle forniture oggetto del presente contratto, individuando gli operatori economici da invitare tramite RdO sulla piattaforma di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna “Sardegna CAT”, ai quali è richiesto di presentare offerta, secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, approvando nel contempo i relativi allegati di gara, all’uopo predisposti.

-dal Verbale di gara redatto in automatico dalla piattaforma Sardegna CAT, in data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_, relativo alle operazioni di apertura delle “buste Economiche” contenenti le offerte formulate dagli operatori invitati, risulta affidatario l’operatore economico \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

-con Determinazione del Responsabile del S.S.E.T. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ :

a) si approvavano contestualmente i verbali generati dalla piattaforma
Sardegna CAT;

b) si provvedeva ad approvare la proposta di Aggiudicazione in via definitiva dell'appalto per l'esecuzione delle forniture in oggetto, all'operatore economico \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, nel proseguo del presente atto denominato **"APPALTATORE"**;

- tale Determinazione è divenuta efficace a seguito della comprovata verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale della ditta aggiudicataria richiesti in sede di gare.

-l'appaltatore ha provveduto, in esecuzione dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50, all'onere della seguente cauzione (conformi allo schema tipo approvato con D.M. 19.01.2018, n° 31):

A) - garanzia fidejussoria del **10** per cento delle forniture, mediante polizza fidejussoria assicurativa n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ prestata dalla Compagnia \_\_\_\_\_, Agenzia di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ per la garanzia di € \_\_\_\_\_; la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore; lo svincolo della suddetta polizza avverrà secondo le disposizioni contenute

	all'art. 103 comma 5 del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;-	
	- sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli	
	estremi di aggiudicazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative, e che si	
	è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, così	
	come era stato indicato nella Lettera di invito relativa alla gara di appalto;	
	- l'appaltatore ha confermato l'insussistenza della causa di esclusione di cui	
	all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs 165/2001 inerente il divieto di contrattare	
	con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso	
	contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti	
	indicati nel citato comma 16 ter nel triennio successivo alla cessazione del	
	rapporto di pubblico impiego;	
	- le parti dichiarano di accettare totalmente ed incondizionatamente il patto di	
	integrità, come allegato alla documentazione di gara e, anche se non	
	materialmente, al presente contratto, approvato con Protocollo di Intesa	
	stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna, l'ANCI Sardegna e	
	Transparency International Italia in data 15.06.2015;	
	- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto	
	la reciproca volontà di obbligarsi.	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO</b>	
	1) - di approvare, riconoscere e confermare la premessa narrativa.	
	Sono parte integrante del presente Atto i seguenti documenti, anche se	
	materialmente non allegati:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- le polizze di garanzia.	
	- il patto di integrità.	

	La Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo <b>CONCEDE in appalto alla</b>	
	<b>ditta</b> _____ <b>di</b> _____ che, come sopra	
	rappresentata accetta, l'esecuzione delle forniture in oggetto, secondo le	
	prescrizioni tecniche e normative di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e al	
	presente Contratto.	
	2) - Il prezzo netto dell'appalto è stabilito in complessivi Euro _____, di	
	cui Euro _____ per forniture a corpo ed Euro _____ per Oneri	
	per la Sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato dall'applicazione del	
	ribasso pari al _____% sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la	
	sicurezza.	
	3) - Ai sensi dell'art. 29 del DL 4/2022 è ammessa la revisione dei prezzi, di cui	
	all'art. 106 comma 1 lettera a) del DLgs 50/2016, nei limiti delle risorse	
	appositamente accantonate per imprevisti così come definito al comma 7 del	
	suddetto art. 29 del DL 4/2022.	
	4) – L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni	
	qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute,	
	raggiunga la cifra di Euro <b>40.000,00</b> . Il relativo certificato di pagamento verrà	
	emesso dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1	
	lettera d) Decreto 7 marzo 2018, n. 49 previo accertamento della regolarità	
	della fornitura che verrà accertata dal RUP per tramite del DEC Ing. Andrea	
	Lostia.	
	5) - La contabilità delle forniture sarà effettuata <b>a misura</b> ; agli importi degli	
	stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione all'importo delle	
	forniture eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo	

	rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno	
	applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte	
	della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 ss.mm.ii.). Il pagamento dei	
	corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, è subordinato all'acquisizione del	
	documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione	
	acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.	
	6) – Il termine per portare a compimento le forniture è stabilito in giorni <b>180</b>	
	<b>(centottanta)</b> , naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del	
	verbale di consegna delle forniture stessi. La penale per ogni giorno naturale	
	consecutivo di ritardo (non giustificato dall'amministrazione appaltante) oltre	
	il termine finale predetto, é fissata nella misura di € _____ pari allo	
	1,0 ‰ (uno/00) per mille dell'importo netto contrattuale delle forniture, oltre	
	a rimborso spese per protratta direzione e sorveglianza. Potranno tuttavia	
	essere disposte sospensioni totali o parziali delle forniture ritenute opportune,	
	nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016; nelle	
	ipotesi di sospensioni illegittime il danno subito dall'Appaltatore sarà	
	quantificato secondo i criteri indicati dall'art. 107 del citato D. Lgs. 50/2016.	
	Potranno infine anche essere concesse, su richiesta dell'Appaltatore e per	
	cause a lui non imputabili, proroghe sul termine delle forniture, ai sensi	
	dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 previa Determinazione del Responsabile del	
	Procedimento, sentito il Direttore delle forniture.	
	7) L'eventuale risoluzione del presente Contratto per cause imputabili	
	all'appaltatore (es: penali maturate superiori all'importo massimo, reati	
	ascertati, grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo), viene	
	valutata dal Responsabile del Procedimento, secondo le indicazioni previste	

	dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Resta inoltre fermo il diritto della Comunità	
	Montana di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo pagamento	
	delle forniture regolarmente eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in	
	cantiere, nonché del decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il	
	pagamento complessivo resta determinato secondo le modalità previste	
	dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.	
	8) – L'appaltatore dichiara di accettare la commissione dell'appalto stesso, il	
	quale viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed	
	imprescindibile delle norme, condizioni, patti, modalità e prezzi, dedotti e	
	risultanti, oltre che dalla Lettera Invito alla gara, dal Capitolato Speciale	
	d'Appalto e dagli atti tecnici che si conservano agli atti della Comunità	
	Montana.	
	9) - Per quanto non previsto nel presente Atto e negli atti ad esso allegati, le	
	parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice	
	Civile, del Capitolato Generale d'Appalto delle forniture Pubblici (approvato	
	con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n° 145 per quanto applicabile) del D. Lgs.	
	18.04.2016, n° 50 e successive modificazioni e integrazioni, ed al Regolamento	
	per la Contabilità Generale dello Stato, per quanto ancora applicabile che si	
	intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti	
	medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione. Le parti concordano che,	
	in merito alla trattazione delle eventuali riserve iscritte dall'impresa negli atti	
	contabili, troveranno applicazione le norme attinenti già contemplate nel D.M.	
	49/2018.	
	10) - Il conferimento del presente appalto è stato consentito previa	
	acquisizione delle dichiarazioni, sottoscritte dall' appaltatore con le modalità di	

	cui all'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in cui gli interessati	
	attestano, ai sensi del combinato disposto dagli art. 89 comma 1 e 92 comma 3	
	del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., che nei propri	
	confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di	
	cui all'art. 67 dello stesso Decreto. Le parti danno atto che il presente	
	contratto è stipulato sotto condizione risolutiva, dovendo la Stazione	
	Appaltante recedere dallo stesso, fatto salvo il pagamento del valore delle	
	opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del	
	rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora dalla prescritta	
	comunicazione antimafia, in corso di acquisizione, emerga la sussistenza di	
	cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto	
	legislativo 6 settembre 2011, n° 159 e ss.mm.ii. o di un tentativo di	
	infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo Decreto oppure	
	quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati	
	successivamente alla stipula del contratto;	
	11) - Nella esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente	
	Contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e	
	prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,	
	sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale	
	osservanza, sull'importo netto progressivo delle forniture è operata una	
	ritenuta dello 0,50 per cento. All'emissione di ogni certificato di pagamento il	
	Responsabile del Procedimento provvede ad inoltrare la richiesta del DURC	
	allo Sportello Unico Previdenziale. L'Amministrazione appaltante dispone il	
	pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le	
	inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento	



	nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di	
	liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio,	
	ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'Amministrazione	
	Committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal	
	ricevimento della richiesta del Responsabile del Procedimento.	
	12) - Le forniture di cui al presente Contratto non possono essere soggetti a	
	variante, se non nei casi e limiti, previsti e disciplinati dall'art. 106 del D. Lgs.	
	18.04.2016 n° 50. Nessuna variazione o addizione ai forniture appaltati può	
	essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto,	
	salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta	
	l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese le forniture eseguite in	
	difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi,	
	rimborsi o indennizzi per le forniture medesime. Qualsiasi variazione	
	dell'impiego dei materiali e di progetto, dovrà essere autorizzata dal Direttore	
	delle forniture in coerenza con quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni	
	normative in materia.	
	13) - I termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto, nel	
	Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto, operano di	
	pieno diritto, senza obbligo per la Comunità Montana della costituzione in	
	mora dell'appaltatore.	
	14) - A tutti gli effetti del presente Contratto l'appaltatore elegge domicilio	
	presso la Sede Comunitaria. Le notificazioni e le intimazioni verranno	
	effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). Qualsiasi comunicazione	
	fatta al Capo Cantiere o all'incaricato dell'appaltatore, dal Direttore delle	
	forniture o dal Responsabile del Procedimento, si considera fatta	

		personalmente all'appaltatore.	
		15) - L'appaltatore si obbliga a sostituire le attrezzature che abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.	
		16) - Ai sensi delle disposizioni normative in materia, l'appaltatore si obbliga:	
		a) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni	
		modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta	
		nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;	
		b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio delle forniture,	
		la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed	
		antifortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi	
		previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione	
		collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore;	
		17) In ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili trovano	
		applicazione i termini e le procedure previste dall'art. 205 del D. Lgs	
		18.04.2016, n° 50;	
		18) In caso di controversia, ove non si proceda all'accordo bonario di cui all'art.	
		205 del D. Lgs 18.04.2016, n° 50, e l'appaltatore confermi le riserve, la	
		definizione della stessa sarà demandata all'Autorità Giudiziale del Foro di	
		Cagliari. Qualunque sia l'importo della controversia, i relativi verbali sono	
		trasmessi all'Osservatorio a cura del Responsabile del Procedimento. E' esclusa	
		la clausola compromissoria.	
		19) L'Ente appaltante si riserva la facoltà di poter procedere alla presa in	
		consegna anticipata, prima che sia intervenuto il collaudo provvisorio, per	
		occupare o utilizzare l'opera, qualora ne ricorrano le necessità e le condizioni	
		previste e dettagliate dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.	

	20) Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
	dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50, fatto salvo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia (in caso di cessione di	
	azienda e in caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai	
	soggetti esecutori di contratti pubblici). Ogni atto contrario è nullo di diritto.	
	Per la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto d'Appalto trovano	
	applicazione le norme vigenti in materia e, in particolare, l'art. 106 comma 13	
	del D. Lgs. 18.04.2016, N° 50.	
	21) l'Appaltatore, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 3 comma	
	8 della Legge 13.08.2010, n° 136 assume l'obbligo di tracciabilità finanziaria di	
	cui alla citata Legge, restando inteso che, qualora le transazioni finanziarie	
	derivanti dal presente Contratto non siano state eseguite avvalendosi di	
	banche o della Società Poste Italiane, lo stesso verrà immediatamente risolto	
	dalla Stazione Appaltante. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente	
	che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi	
	procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone	
	contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura del Governo	
	territorialmente competente.	
	22) - Tutte le spese contrattuali, nascenti dal presente Contratto, ivi comprese	
	quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, pubblicità, nessuna	
	esclusa od eccettuata, nonché quelle relative agli eventuali contributi per le	
	Casse di Previdenza dei propri professionisti sono a carico della ditta	
	appaltatrice giusto art. 8, D.M. 19.4.2000, n. 145.	
	23) Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente Contratto è sottoposto al regime	

fiscale dell'I.V.A., a carico della Comunità Montana, nella misura di legge, per
cui è applicabile l'imposta in misura fissa a mente del D.P.R. 26.4.1986, n. 131,
art. 40.

Io sottoscritto, Segretario Comunitario, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali, essendo ben noti e cognitivi alle parti, ho ommesso la lettura), sottoscrivendolo digitalmente insieme a me Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO

F.to digitalmente

Dott.ssa Elisabetta L. Tuveri

## L'APPALTATORE

F.to digitalmente

---

## IL SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to digitalmente Dott. Giorgio Sogos